*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 83

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 30 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 30 MARZO 1976:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**Elenco per provincia al 31 dicembre 1975 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.**

**(183)**

**SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 30 MARZO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1975. — **Vetrerie riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1973. — **Imprese turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1976. — **Finsider - Società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1976. — **Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1976. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1975. — **O.C.T.I.R. - Officine costruzioni tessili e impianti riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1976. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1976. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1976. — **Allevamenti zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1976. — **Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate l'11 febbraio 1976. — **Allievi spedizioni e trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1976. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1976 (Repertorio n. 83967/15547). — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1976 (Repertorio n. 83966/15546).

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

**COMUNICATO**

Giovedì 19 febbraio 1976, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Salomon Bakoto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica unita del Camerun.

**(2953)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1975, n. **934.**

**Autorizzazione alla fondazione « Centro di addestramento professionale Alberto Simonini », in Reggio Emilia, ad accettare una donazione.**

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione « Centro di addestramento professionale Alberto Simonini », in Reggio Emilia, viene autorizzata ad accettare dall'« Opera benefica Camillo Prampolini », società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Emilia, la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Reggio Emilia, località Buco del Signore, così costituito: una fascia immobiliare sita in via Merulo, in Reggio Emilia, comprendente fabbricati e terreni iscritti rispettivamente al catasto terreni ed al nuovo catasto edilizio urbano ai mappali 33016, 27075, 33357, 33358, 33352, 33353, 33353 e 33357, come da atto 5 febbraio 1968, n. 65079 di repertorio, n. 13507 di raccolta, a rogito dott. Cesare Bossi, notaio in Reggio Emilia, allo scopo di destinare i beni sopradescritti alla promozione dell'addestramento e del perfezionamento professionale e culturale dei lavoratori in genere e dei giovani in particolare.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 21*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1975, n. **935.**

**Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Novara ad acquistare un immobile.**

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Novara viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 22.000.000, una porzione di immobile rappresentata da 6 vani e servizi al piano rialzato e due locali al piano seminterrato dell'edificio sito in Novara, via Passalacqua numeri 10/12 facente parte di un edificio costruito in appalto dall'impresa « Paglino geom. Dino e Occhetta Antonio » su un'area fabbricabile di proprietà dei signori Oioli Pietro, Oioli Anna, Bozzani Orazio, Beltrame Carolina e Marcioni Mario, porzione di immobile censita alla partita n. 13410 del nuovo catasto edilizio urbano, foglio 162G, mappale 9411/1 piano terreno e sotterraneo, come da atto di compravendita 5 novembre 1962, n. 25072 di repertorio, a rogito dott. Gaetano Bellezza, notaio in Novara, da adibire ad ambulatorio e uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 22*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58.

**Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 967 del 1953 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44, ed in particolare l'art. 10 della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

*Pensione di vecchiaia*

Al compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) ha diritto ad una pensione annua, reversibile, pari a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di contribuzione all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi.

L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente.

Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65° anno di età se uomo, o al 60° se donna, beneficia, per l'anzianità contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella *A*, di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di età se uomo, o il 55° se donna, abbia raggiunto un'anzianità contributiva di 15 anni, può godere della pensione di cui al primo comma del presente articolo ridotta in proporzione dell'anticipato godimento nella misura prevista dalla tabella *A* di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Nel caso in cui, dopo il pensionamento di vecchiaia, il dirigente continui nel rapporto di impiego o ne inizi uno nuovo con la stessa qualifica, l'importo della pensione, anche per la parte spettante in forza dei contributi trasferiti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è ridotto del 50 per cento sino alla data di risoluzione del rapporto, escluso comunque il periodo di preavviso sostituito da indennità e fatto salvo il trattamento minimo di cui all'art. 16 del presente decreto.

Alla cessazione definitiva del rapporto di impiego e, comunque, non prima della scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, o in caso di decesso, si procede alla riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

La pensione di vecchiaia e la riliquidazione della stessa sono disposte su domanda degli interessati da inoltrarsi per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La pensione di vecchiaia può avere decorrenza retroattiva non superiore ad un biennio, purchè la richiesta sia inoltrata entro due anni dalla data di compimento di un'età compresa tra il 60° ed il 65° anno se uomo, o il 55° ed il 60° se donna, fermi restando gli altri requisiti per l'insorgenza del diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

E' abrogato l'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 2.

*Riliquidazione delle pensioni*

Le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti che, dalla data di decorrenza della pensione, ancorchè anteriore al 1° gennaio 1969, abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, sono riliquidate, previa domanda da inoltrarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, purchè la domanda sia inoltrata entro due anni dall'insorgenza del diritto o dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso diverso le pensioni sono riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è inoltrata.

In ogni caso la decorrenza della riliquidazione non può essere anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44.

La pensione riliquidata deve essere pari alla somma dei seguenti elementi:

*A*) La differenza tra:

1) la pensione computata in base a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, calcolata con i criteri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, con un massimo pari a quello previsto dall'articolo 1 del presente decreto; su tale pensione si applicano i coefficienti previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione iniziale;

2) la pensione iniziale già liquidata commisurata alla sola anzianità contributiva I.N.P.D.A.I., al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione.

Sulla differenza così individuata dovrà essere applicata la percentuale desunta dal rapporto tra i coefficienti di cui alla tabella *A* allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti alle età raggiunte, rispettivamente, alla data di decorrenza della pensione riliquidata ed a quella di decorrenza della pensione iniziale.

*B*) La pensione di cui al punto 2) della precedente lettera *A*).

*C*) La quota parte di pensione che spettava all'assicurato in forza dei trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Per la quota parte di pensione relativa agli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, la pensione riliquidata non può essere di importo inferiore a quella in godimento, al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione, maggiorata di tanti trentesimi della retribuzione annua media riferita al periodo di anzianità contributiva maturato dopo la data di decorrenza della pensione per quanti sono gli anni di ulteriore contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Sono altresì riliquidate, con le modalità sopraindicate, le pensioni di reversibilità fruite da superstiti di dirigenti che abbiano posseduto il requisito della ininterrotta contribuzione obbligatoria oltre il 30 aprile 1969 dalla data di decorrenza della pensione.

Le pensioni di reversibilità di cui al comma precedente e le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti i quali abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° maggio 1969 e la data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidate d'ufficio secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

*Pensione di anzianità*

La pensione di anzianità, estesa ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, agli iscritti all'I.N.P.D.A.I. è riconosciuta alle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed è calcolata secondo gli stessi criteri di computo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Alla pensione di anzianità non si applicano i coefficienti riportati nella tabella *A* di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è reversibile in favore dei superstiti secondo gli stessi criteri che regolano la reversibilità per la pensione di vecchiaia.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie il 65° anno di età se uomo, o il 60° se donna.

L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento della instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, fino a concorrenza della retribuzione percepita.

La pensione di anzianità, sospesa a seguito della instaurazione da parte dell'assicurato di un nuovo rapporto di lavoro in qualità di dirigente industriale, viene ripristinata alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo, e comunque non prima della scadenza del periodo di preavviso anche se sostituito da indennità, nella misura precedentemente liquidata, maggiorata di un supplemento di pensione pari a tanti trentesimi della retribuzione annua media di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva acquisiti con il nuovo rapporto di lavoro dirigenziale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

*Pensione di vecchiaia ai dirigenti minerari*

Per i dirigenti addetti alle miniere, cave e torbiere i requisiti di età prescritti per il godimento della pensione di vecchiaia sono ridotti, su domanda, fino ad un massimo di cinque anni, e si considera come effettivamente versata all'I.N.P.D.A.I. la contribuzione mancante relativa al periodo di tempo per il quale opera il beneficio della riduzione.

Il godimento dei benefici di cui sopra è ammesso purchè, alla data di presentazione della domanda, si verifichino per gli interessati le seguenti condizioni:

1) siano in possesso dei requisiti di contribuzione previsti per la generalità degli iscritti;

2) siano stati addetti, complessivamente e con qualsiasi qualifica, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;

3) siano cessati definitivamente dalla occupazione in miniera, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5.

*Pensione di anzianità ai dirigenti minerari*

Per i dirigenti di miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente e con qualsiasi qualifica anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma dello art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere perfezionati, su domanda, con una maggiorazione della anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I., fino ad un massimo di 5 anni.

L'erogazione della pensione di anzianità viene sospesa dal momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi sino a concorrenza della retribuzione percepita, fermo restando il disposto di cui al primo comma del successivo art. 12 del presente decreto.

Art. 6.

*Superstiti e dirigenti minerari invalidi*

Ai superstiti degli iscritti, ai fini della pensione di cui beneficiano in conseguenza della morte del dirigente iscritto attivo o pensionato ed agli iscritti divenuti invalidi, sempre che ricorra il requisito di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente decreto è attribuita una maggiorazione di 5 anni dell'anzianità contributiva all'I.N.P.D.A.I.

Qualora il requisito di cui al punto 2) del citato articolo 4 si realizzi per effetto di periodi di lavoro di sotterraneo prestati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto la maggiorazione di cui al comma precedente è attribuita previa domanda da parte degli interessati.

Art. 7.

*Contribuzione relativa alla maggiore anzianità riconosciuta*

La contribuzione da cui si considerano coperti i periodi relativi alla maggiore anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto non è utile ai fini del calcolo della retribuzione annua media pensionabile.

Art. 8.

*Computo delle prestazioni*

Per le modalità di computo delle prestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità degli iscritti allo I.N.P.D.A.I.

Art. 9.

*Contribuzione per i dirigenti minerari*

I contributi relativi ai dirigenti di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti secondo le misure e le modalità vigenti per la generalità degli iscritti all'I.N.P.D.A.I., maggiorati delle aliquote seguenti:

*a*) 1,95 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti non addetti a lavori di sotterraneo;

*b*) 3,90 per cento della retribuzione imponibile per i dirigenti addetti a lavori di sotterraneo anche se con discontinuità.

Per i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto gli interessati per regolarizzare la loro posizione debbono presentare all'I.N.P.D.A.I., entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione dell'ufficio del distretto minerario in cui l'azienda ha svolto o svolge la sua attività, comprovante l'effettivo espletamento, da parte del dirigente, del lavoro in sotterraneo, o, nella impossibilità di produrre tale dichiarazione, altra documentazione riconosciuta equipollente dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I.

Art. 10.

*Trasferimento periodi contributivi*

Gli iscritti, in favore dei quali risultino versati alla gestione speciale per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, i contributi di cui all'art. 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, possono chiederne il trasferimento all'I.N.P.D.A.I., acquisendo presso l'Istituto stesso la corrispondente anzianità contributiva utile per il computo dei 15 anni di lavoro in sotterraneo richiesti per il godimento delle prestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

I contributi di cui al precedente comma devono essere trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'I.N.P.D.A.I. con le modalità e le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1958 in cui l'iscritto abbia esplicato la sua opera in sotterraneo deve essere prodotta la documentazione di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 11.

*Accertamento dei requisiti prescritti*

L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti per l'insorgenza del diritto a pensione e, successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

Art. 12.

*Perdita o riduzione della pensione*

Il dirigente pensionato ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto, qualora si rioccupi prima del compimento del 65° anno di età alle dipendenze di aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, perde il diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha instaurato il nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dirigente pensionato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto si rioccupi, prima del compimento del 65° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al comma precedente, la pensione è ridotta in misura corrispondente alla maggiore anzianità contributiva riconosciuta ed è assoggettata alle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto.

Nel caso in cui il dirigente pensionato, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, si rioccupi, dopo il compimento del 65° anno di età, alle dipendenze di terzi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 13.

*Quote di maggiorazione per carichi di famiglia*

Ai titolari delle pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. competono, a carico dell'Istituto medesimo, per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e successive modificazioni, quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 14.

*Modalità di computo di presunta pensione a carico dell'I.N.P.S.*

Il computo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'I.N.P.S., di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, deve essere effettuato secondo le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per una anzianità contributiva globale pari a quella maturata dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione erogata dall'I.N.P.D.A.I.

Art. 15.

*Cumulo di anzianità contributive in caso di morte o di invalidità*

In caso di morte o di invalidità la quota parte di pensione spettante in conseguenza della contribuzione all'I.N.P.D.A.I. non potrà essere inferiore ai minimi di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti del trasferimento dei periodi contributivi di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Art. 16.

*Pensione minima*

L'importo annuo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilità erogate dall'I.N.P.D.A.I. non può in ogni caso essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per

carichi familiari, al 40 per cento del minimale soggetto a contributo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

*Periodicità del pagamento delle pensioni*

Le pensioni sono corrisposte in 13 mensilità di cui 12 anticipate; la tredicesima è corrisposta unitamente alla mensilità del mese di dicembre.

In caso di inizio o di cessazione del godimento della prestazione nel corso dell'anno, la tredicesima è corrisposta in proporzione al numero delle mensilità maturate.

Art. 18.

*Assegno per disoccupazione tecnologica*

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di assegno ai lavoratori anziani licenziati, ai dirigenti dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini, o 52 anni se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, è dovuto, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 1973 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno se donne.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonchè quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 19.

*Pluralità di rapporti di lavoro*

Qualora per un iscritto risultino instaurati più rapporti di lavoro con qualifica di dirigente di azienda industriale, ciascuna azienda dovrà versare i contributi commisurati alla retribuzione globale di fatto corrisposta.

Qualora la somma delle retribuzioni corrisposte dalle singole aziende sia inferiore al minimale o superiore al massimale, ciascuna azienda deve versare, in proporzione della retribuzione rispettivamente corrisposta, contributi così commisurati che la loro somma globale sia rispettivamente non inferiore al minimale e non superiore al massimale.

Art. 20.

*Contribuzione volontaria*

Il dirigente, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione all'I.N.P.D.A.I., ha la facoltà di continuare i versamenti purché abbia maturato presso l'I.N.P.D.A.I. le condizioni richieste presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'esercizio della prosecuzione volontaria.

La misura annua di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere pari a quella dell'ultimo anno di contribuzione dovuta.

I versamenti stessi devono essere adeguati in proporzione alle variazioni eventualmente intervenute tra il minimale di contribuzione in vigore all'atto del primo versamento e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

I versamenti volontari sono parificati ai contributi obbligatori agli effetti del diritto alle prestazioni, della maturazione dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua media pensionabile.

L'autorizzazione alla contribuzione volontaria ha effetto dal primo giorno del mese nel corso del quale è presentata la relativa domanda, o dalla data di cessazione della contribuzione obbligatoria se posteriore.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di prosecuzione volontaria per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 21.

*Perdita della qualifica di dirigente*

Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, può avvalersi della facoltà prevista dal quarto comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 22.

*Costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.*

Per il dirigente dimissionario o licenziato o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione, l'I.N.P.D.A.I. deve provvedere, su domanda, per i corrispondenti periodi di contribuzione comunque riconosciuti presso l'Istituto medesimo, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione, con la maggiorazione degli interessi composti, calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'I.N.P.D.A.I. fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le somme versate per i periodi riscattati presso l'I.N.P.D.A.I., maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del versamento all'Istituto medesimo a quella del trasferimento.

L'importo netto dei contributi e dei riscatti trasferiti ai sensi del precedente comma, con la maggiorazione degli interessi composti maturati al saggio del 2 per cento annuo fino al 31 dicembre 1972, è portato in detrazione del totale degli accrediti effettuati, per i corrispondenti periodi contributivi, nell'accantonamento di previdenza costituito presso l'I.N.P.D.A.I.

Il residuo eventualmente risultante sull'accantonamento previdenziale del dirigente rimane acquisito dall'I.N.P.D.A.I.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo si effettua anche nel caso di decesso del dirigente senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, su richiesta dei superstiti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Art. 23.
*Destinazione proventi pene pecuniarie*

I proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, richiamato dall'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, seguono la destinazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 24.
*Estratti conto*

E' abrogato l'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 25.
*Abrogazione delle disposizioni contrarie*

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 26.
*Entrata in vigore*

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, anche alle pensioni in corso di godimento alla data medesima.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 31*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1976, n. 59.

**Modificazione alla descrizione della circoscrizione del collegio uninominale di Roma I per la elezione del consiglio provinciale di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Roma;

Ravvisata la necessità di eliminare dalla tabella relativa alla delimitazione del collegio uninominale di Roma I le parole: « la prima sezione », a causa della variazione del numero distintivo delle sezioni elettorali;

Considerato che l'eliminazione delle parole sopraindicate non comporta alcuna alterazione nella struttura del collegio uninominale di Roma I, che resta pertanto confermato nella sua attuale delimitazione;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

*Articolo unico*

La descrizione della circoscrizione del collegio uninominale di Roma I per la elezione del consiglio provinciale di Roma, è modificata come segue:

1 - COLLEGIO DI ROMA I
Capoluogo: Roma
(Tribunale di Roma)

*Comprende le seguenti zone del comune di* Roma:

*Rioni*: Colonna, Trevi, Monti, Celio, Ripa, Pigna, Campitelli, S. Angelo, S. Eustachio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976

LEONE

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 33*

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

**Rettifica e sostituzione della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerata la necessità di rettificare la tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è rettificata e sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1975

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976*
*Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 9*

TABELLA *B*

## TABELLE DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.

| Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio | Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio | Condizioni |
|---|---|---|
| Istituto professionale per il commercio<br>Istituto professionale alberghiero<br>Istituto professionale femminile | 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo | |
| | 2) Istituto tecnico femminile | |
| | 3) Istituto tecnico industriale | 3) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 4) Istituto tecnico agrario | 4) Id. |
| | 5) Istituto tecnico nautico | 5) Id. |
| | 6) Istituto tecnico aeronautico | 6) Id. |
| | 7) Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale (1) | |
| 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo | |
| | 2) Istituto tecnico femminile | |
| | 3) Istituto tecnico industriale | |
| | 4) Istituto tecnico agrario | 4) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 5) Istituto tecnico nautico | 5) Id. |
| | 6) Istituto tecnico aeronautico | 6) Id. |
| 3) Istituto professionale per l'agricoltura | 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo | |
| | 2) Istituto tecnico femminile | |
| | 3) Istituto tecnico industriale | 3) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |

| Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio | Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio | Condizioni |
|---|---|---|
| | 4) Istituto tecnico agrario | |
| | 5) Istituto tecnico nautico | 5) Id. |
| | 6) Istituto tecnico aeronautico | 6) Id. |
| 4) Istituto professionale per le attività marinare | 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo | |
| | 2) Istituto tecnico femminile | |
| | 3) Istituto tecnico industriale | 3) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 4) Istituto tecnico agrario | 4) Id. |
| | 5) Istituto tecnico nautico | |
| | 6) Istituto tecnico aeronautico | 6) Id. |

(1) Il passaggio non è consentito ai presidi di istituto professionale provenienti per passaggio dalle presidenze degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici o dalle presidenze degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, salvo che provengano da cattedra da cui sia ammesso il passaggio all'istituto cui si chiede il passaggio.

**(3273)**

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

**Rettifica e sostituzione delle tabelle D ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerata la necessità di rettificare le tabelle *D* ed *E* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le tabelle *D* ed *E* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono rettificate e sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1975

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1976
*Registro n.* 1 *Istruzione, foglio n.* 8

TABELLA *D*

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA PROFESSIONALE.

| Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio | Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio | Condizioni |
|---|---|---|
| 1) Liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale | 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo | |
| | 2) Istituto tecnico femminile | |
| | 3) Istituto professionale per il commercio | |
| | 4) Istituto professionale femminile | |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |

TABELLA *E*

## TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI PROFESSIONALI

| Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio | Presidenze degli istituti alle quali è ammesso il passaggio | Condizioni |
|---|---|---|
| 1) Istituto professionale per il commercio | 1) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | 1) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e la provenienza da cattedra di materie tecniche dello istituto cui si chiede il passaggio, oppure la cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 2) Istituto professionale per l'agricoltura | 2) Id. |
| | 3) Istituto professionale per le attività marinare | 3) Id. |
| | 4) Istituto professionale femminile | |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |
| 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | 1) Istituto professionale per il commercio | |
| | 2) Istituto professionale per l'agricoltura | |
| | 3) Istituto professionale per le attività marinare | |
| | 4) Istituto professionale femminile | |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |
| 3) Istituto professionale per l'agricoltura | 1) Istituto professionale per il commercio | |
| | 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | |
| | 3) Istituto professionale per le attività marinare | |
| | 4) Istituto professionale femminile | |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |
| 4) Istituto professionale per le attività marinare | 1) Istituto professionale per il commercio | |
| | 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | |
| | 3) Istituto professionale per l'agricoltura | |
| | 4) Istituto professionale femminile | |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |
| 5) Istituto professionale femminile | 1) Istituto professionale per il commercio | |
| | 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | 2) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedre di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 3) Istituto professionale per le attività marinare | 3) Id. |
| | 4) Istituto professionale per l'agricoltura | 4) Id. |
| | 5) Istituto professionale alberghiero | |
| 6) Istituto professionale alberghiero | 1) Istituto professionale per il commercio | |
| | 2) Istituto professionale per l'industria e l'artigianato | 2) Possesso di laurea che consenta la ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedre di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio, oppure da cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio |
| | 3) Istituto professionale per le attività marinare | 3) Id. |
| | 4) Istituto professionale per l'agricoltura | 4) Id. |
| | 5) Istituto professionale femminile | |

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Misurata (Libia).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1952, n. 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 25 novembre 1952, con il quale veniva istituita in Misurata (Libia) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Misurata (Libia) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1976
*Registro n.* 415 *Esteri, foglio n.* 218

**(3374)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Luxor (R.A.U.).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 208, con il quale veniva istituita in Luxor (R.A.U.) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Luxor (R.A.U.) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1976
*Registro n.* 415 *Esteri, foglio n.* 221

**(3371)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

**Autorizzazione fino al 30 giugno 1976 alla commercializzazione di sementi di riso con requisiti ridotti.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che le riserve di sementi di riso delle varietà « Arborio », « Monticelli », « Redi », « Romeo » e « S. Andrea » conformi alle condizioni della purezza specifica fissate per la certificazione, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di dette varietà per la campagna di semina 1976;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo alla ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi delle predette varietà di riso, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne la purezza specifica;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 17 febbraio 1976;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 giugno 1976, la commercializzazione di sementi delle seguenti varietà di riso appartenenti alle categorie « certificate della seconda riproduzione » e per le quantità a fianco di ciascuna indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Arborio | q.li | 4.000 |
| Monticelli | » | 1.800 |
| Redi | » | 1.000 |
| Romeo | » | 1.500 |
| S. Andrea | » | 2.000 |

Il contenuto di grani rossi, non superiore a 20 per 500 grammi, dovrà essere indicato nell'etichetta ufficiale.

Roma, addì 1° marzo 1976

*Il Ministro*: MARCORA

**(3451)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 14.541,60 di cui al modello *B*-Import n. 4162593 rilasciato in data 3 luglio 1974 dalla Banca credito varesino per l'importazione di yds. 19.900 tessuto cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 16 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di duecentocinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 10 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a motivi aziendali non validi ai fini della esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, mediante fidejussione della Banca credito varesino nella misura del 5 % di $ USA 14.541,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

*Il Ministro*: DE MITA

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1976.

**Nomina del presidente e dei due vice presidenti dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Viste le terne di persone proposte ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del citato art. 5 dal consiglio d'amministrazione dell'ente per la scelta del presidente e dei due vice presidenti dell'ente stesso;

Ritenuto di scegliere per la carica di presidente il prof. Francesco Liguori e per quelle di vice presidente il comm. Elio Pirami ed il dott. Alessandro Bonci Casuccini, i quali pertanto cessano di far parte del detto consiglio di amministrazione per il titolo indicato per ciascuno nel citato decreto ministeriale del 1° dicembre 1975;

Con riserva di provvedere alla sostituzione del professore Francesco Liguori, nella carica di rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e a quella del comm. Elio Pirami e del dott. Alessandro Bonci Casuccini, nella carica rispettivamente di rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Perugia e di delegato del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, con successivo decreto allorché saranno espletate, a termini dell'art. 5, lettere *c*), *d*) e *f*) della legge 2 aprile 1968, n. 504, le procedure occorrenti per tali sostituzioni;

Decreta:

*Articolo unico*

Per il quadriennio indicato nel decreto ministeriale 1° dicembre 1975, di cui alle premesse, il professore Francesco Liguori è nominato presidente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

Per lo stesso periodo di durata il comm. Elio Pirami ed il dott. Alessandro Bonci Casuccini sono nominati vice presidenti dell'ente medesimo.

Roma, addì 12 marzo 1976

*Il Ministro*: MARCORA

(3452)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 226, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, recante la data 29 dicembre 1973, presentato dall'aiutante ufficiale giudiziario Foca Vincenzo, con il quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento 11 novembre 1972 emesso dal presidente della corte d'appello, che, nel determinare il trattamento economico spettante allo stesso Foca, agli effetti della corresponsione dell'eventuale indennità integrativa, aveva fissato al 1° luglio 1970 la di lui anzianità di servizio, utile per la progressione in carriera, in anni 18 e mesi 7.

(3501)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di cinquantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Karalis Magna, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 14 marzo 1955, rep. n. 41440, reg. soc. n. 2239;

2) società cooperativa edilizia Unione condomini, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 2 aprile 1955, rep. numero 20081, reg. soc. n. 2233;

3) società cooperativa edilizia Freccia sarda, fra dipendenti statali, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 3 marzo 1955, rep. n. 41115, reg. soc. n. 2245;

4) società cooperativa edilizia Vesta, fra dipendenti di ruolo dello Stato, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 17 febbraio 1955, rep. n. 40683, reg. soc. n. 2226;

5) società cooperativa edilizia La Cesarina, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 9 luglio 1955, rep. n. 20345, reg. soc. n. 2267;

6) società cooperativa edilizia Elettrocasa, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 6 aprile 1955, rep. n. 42163, reg. soc. n. 2266;

7) società cooperativa edilizia Parva Domus Karalitana Santi Francisci, già Parva Domus, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 22 aprile 1954, rep. n. 32670, reg. soc. n. 2140;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Verniciatori e decoratori sardi, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 9 febbraio 1954, rep. n. 18302, reg. soc. n. 2118;

9) società cooperativa edilizia tra i dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale «Salus», in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 15 gennaio 1954, rep. n. 29983, registro soc. n. 2104;

10) società cooperativa edilizia Domus in Votis, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 8 febbraio 1955, rep. n. 49495, reg. soc. n. 2216;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Coartip - Cooperativa artigiana e tipografi, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 22 novembre 1954, rep. n. 19651, reg. soc. n. 2206;

12) società cooperativa edilizia Alto Limbara, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 13 gennaio 1955, rep. numero 49379, reg. soc. n. 2222;

13) società cooperativa edilizia Eldorado, fra dipendenti di enti di diritto pubblico e statali, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 9 dicembre 1954, rep. n. 38805, reg. soc. n. 2211;

14) società cooperativa edilizia Jolea, fra dipendenti dello Stato, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 16 aprile 1955, rep. n. 42413, reg. soc. n. 2227;

15) società cooperativa edilizia La Telefonica, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 29 luglio 1954, rep. n. 38118, reg. soc. n. 2180;

16) società cooperativa edilizia S. Giorgio, fra personale subalterno dell'agenzia marittima di Cagliari, gruppo Finmare, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 11 maggio 1954, rep. n. 33234, reg. soc. n. 2182;

17) società cooperativa edilizia Piccolo Nuraghe, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 6 agosto 1954, rep. numero 19002, reg. soc. n. 2178;

18) società cooperativa edilizia Spendore, in Cagliari, costituita per rogito Puxeddu in data 16 febbraio 1953, rep. numero 3394, reg. soc. n. 2002;

19) società cooperativa edilizia Casetta mia, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 21 giugno 1954, rep. n. 34286, reg. soc. n. 2151;

20) società cooperativa edilizia Il Tesoro, in Cagliari, costituita per rogito Mancosu in data 22 marzo 1954, rep. n. 21186, reg. soc. n. 2105;

21) società cooperativa edilizia Benedicta, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 13 maggio 1953, rep. n. 21065, reg. soc. n. 2112;

22) società cooperativa edilizia dipendenti I.N.A. - Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 11 novembre 1953, rep. n. 22993, reg. soc. n. 2114;

23) società cooperativa edilizia Casa mia bella, fra dipendenti dello Stato, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 18 agosto 1955, rep. n. 50236, reg. soc. n. 2290;

24) società cooperativa edilizia Concordia, in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 13 ottobre 1955, rep. n. 32691, reg. soc. n. 2287;

25) società cooperativa edilizia Voluntas, fra sottufficiali dell'A.M. in s.p. ed impiegati civili dello Stato residenti in Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 12 settembre 1955, rep. n. 50336, reg. soc. n. 2300;

26) società cooperativa edilizia Persevera, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 29 agosto 1955, rep. n. 20541, reg. soc. n. 2277;

27) società cooperativa edilizia Unione case giornalisti, in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 9 febbraio 1955, rep. n. 5052, reg. soc. n. 2262;

28) società cooperativa edilizia fra gli Impiegati della Banca d'Italia, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 16 giugno 1948, rep. n. 19990, reg. soc. n. 1591;

29) società cooperativa edilizia dipendenti Istituto autonomo case popolari di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 5 luglio 1955, rep. n. 30213, reg. soc. n. 2280;

30) società cooperativa edilizia CEIR - Cooperativa edilizia impiegati regione, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 13 luglio 1955, rep. n. 30289, reg. soc. n. 2279;

31) società cooperativa edilizia Cerere, fra dipendenti dello ispettorato agrario provinciale di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 9 maggio 1955, rep. n. 426, reg. soc. numero 2271;

32) società cooperativa edilizia Lucescit, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 27 luglio 1955, rep. n. 20402, reg. società n. 2266;

33) società cooperativa di produzione e lavoro porta bagagli Francesco Salis, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 18 maggio 1954, rep. n. 33443, reg. soc. n. 2150;

34) società cooperativa edilizia Domus, fra i dipendenti dell'istituto di previdenza sociale di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 5 maggio 1954, rep. n. 18657, reg. società n. 2143;

35) società cooperativa edilizia Villa verde, in Cabras (Oristano), costituita per rogito Piu in data 17 giugno 1955, rep. n. 24989-13940, reg. soc. n. 732;

36) società cooperativa agricola Pastori San Giovanni di Fordongianus, già Latteria sociale Pastori di Fordongianus, in Fordongianus (Oristano), costituita per rogito Pippia in data 2 giugno 1955, rep. n. 26913, reg. soc. n. 725;

37) società cooperativa edilizia Ghilarza Nuova, in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 11 giugno 1955, rep. n. 2154, reg. soc. n. 723;

38) società cooperativa agricola Santa Maria, in Las Plassas (Cagliari), costituita per rogito Tului in data 17 agosto 1955, rep. n. 2569, reg. soc. n. 2301;

39) società cooperativa di produzione e lavoro edile, in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Piu in data 4 gennaio 1956, rep. n. 26246/14557, reg. soc. n. 740;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Tessitrici Santa Lucia, in Mogoro (Oristano), costituita per rogito Fadda in data 9 giugno 1965, rep. n. 61679, reg. soc. n. 1028;

41) società cooperativa edilizia Fulgida, in Oristano, costituita per rogito Piu in data 19 gennaio 1954, rep. n. 22118/12400, reg. soc. n. 685;

42) società cooperativa edilizia San Martino, in Oristano, costituita per rogito Pippia in data 10 febbraio 1954, rep. numero 25093, reg. soc. n. 692;

43) società cooperativa di produzione e lavoro L'Oristanese, in Oristano, costituita per rogito Piu in data 20 aprile 1955, rep. n. 24499/13759, reg. soc. n. 721;

44) società cooperativa agricola C.U.M.A.B.O. - Cooperativa utenti macchine agricole bieticultori oristanesi, in Oristano, costituita per rogito Piu in data 13 agosto 1954, rep. n. 23052/12928, reg. soc. n. 704;

45) società cooperativa edilizia Sant'Antonio, in Oristano, costituita per rogito Piu in data 28 settembre 1954, rep. n. 23346/13077, reg. soc n. 705;

46) società cooperativa edilizia Sa Rodia, in Oristano, costituita per rogito Piu in data 23 marzo 1955, rep. n. 24317/13648, reg. soc. n. 726;

47) società cooperativa agricola Sant'Isidoro, in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito Mura in data 9 luglio 1955, rep. n. 2222, reg. soc. n. 724;

48) società cooperativa edilizia Trieste, in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito Pippia in data 6 giugno 1954, repertorio n. 25538, reg. soc. n. 702;

49) società cooperativa Pesca pescatori di Paringiano, in Paringiano di Portoscuro (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 14 febbraio 1954, rep. n. 35991, reg. soc. n. 2138;

50) società cooperativa agricola Rinascita, in Pula (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 14 febbraio 1954, rep. n. 18319, reg. soc. n. 2119;

51) società cooperativa agricola Sardegna Nuova, in Santo Antonio Ruinas (Oristano), costituita per rogito Piu in data 4 dicembre 1953, rep. n. 21877/12261, reg. soc. n. 681;

52) società cooperativa di produzione e lavoro Casa e Lavoro, in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 5 ottobre 1953, rep. n. 17819, reg. soc. n. 2153;

53) società cooperativa di pesca Pescatori San Nicolò, in Tadasuni (Oristano), costituita per rogito Mura in data 5 settembre 1953, rep. n. 597, reg. soc. n. 677;

54) società cooperativa di produzione e lavoro La Provvidenza, in Terralba (Oristano), costituita per rogito Piu in data 9 maggio 1955, rep. n. 24638/13815, reg. soc. n. 722;

55) società cooperativa agricola La Rurale, in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 8 dicembre 1953, rep. n. 6008, reg. soc. n. 2139;

56) società cooperativa di produzione e lavoro Falegnami San Giuseppe, in Cagliari (Oristano), costituita per rogito Piu in data 10 maggio 1958, rep. n. 30799/17084, reg. soc. n. 822;

57) società cooperativa agricola Cantina sociale di Ortueri, in Ortueri (Nuoro), costituita per rogito Piu in data 23 gennaio 1957, rep. n. 28009/15646, reg. soc. n. 783.

**(3337)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

**Corso dei cambi del 25 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 840,20 | 840,20 | 840 — | 840,20 | — | 840,15 | 840,40 | 840,20 | 840,20 | 840,10 |
| Dollaro canadese | 854 — | 854 — | 853,50 | 854 — | — | 853,90 | 854 — | 854 — | 854 — | 854 — |
| Franco svizzero | 329,90 | 329,90 | 330,30 | 329,90 | — | 329,90 | 329,85 | 329,90 | 329,90 | 329,80 |
| Corona danese | 138,45 | 138,45 | 130,30 | 138,45 | — | 138,40 | 138,30 | 138,45 | 138,45 | 138,40 |
| Corona norvegese | 151,55 | 151,55 | 151,75 | 151,55 | — | 151,50 | 151,40 | 151,55 | 151,55 | 151,50 |
| Corona svedese | 190,50 | 190,50 | 191 — | 190,50 | — | 190,50 | 190,80 | 190,50 | 190,50 | 190,50 |
| Fiorino olandese | 311 — | 311 — | 313 — | 311 — | — | 310,90 | 312,60 | 311 — | 311 — | 311 — |
| Franco belga | 21,6025 | 21,6025 | 21,63 | 21,6025 | — | 21,60 | 21,63 | 21,6025 | 21,6025 | 21,60 |
| Franco francese | 179,25 | 179,25 | 179,50 | 179,25 | — | 179,20 | 179,45 | 179,25 | 179,25 | 179,25 |
| Lira sterlina | 1615,90 | 1615,90 | 1618 — | 1615,90 | — | 1615,90 | 1616,70 | 1615,90 | 1615,90 | 1615,80 |
| Marco germanico | 329,74 | 329,74 | 330,25 | 329,74 | — | 329,60 | 329,98 | 329,74 | 329,74 | 329,70 |
| Scellino austriaco | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | — | 45,95 | 45,93 | 45,95 | 45,95 | 45,90 |
| Escudo portoghese | 28,85 | 28,85 | 28,85 | 28,85 | — | 28,85 | 28,80 | 28,85 | 28,85 | 28,85 |
| Peseta spagnola | 12,51 | 12,51 | 12,50 | 12,51 | — | 12,50 | 12,505 | 12,51 | 12,51 | 12,50 |
| Yen giapponese | 2,806 | 2,806 | 2,81 | 2,806 | — | 2,80 | 2,8025 | 2,806 | 2,806 | 2,80 |

***Media dei titoli del 25 marzo 1976***

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,775 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,40 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,20 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 92,325 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,75 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,30 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,325 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 80,975 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,05 |
| » 6 % » » 1970-85 | 83,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 82,275 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,85 |
| » 9 % » » 1975 | 97,15 |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 94,35 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 88,875 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,875 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,175 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 81,775 |
| » poliennali 7 % 1978 | 92,70 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 93,50 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 92,70 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 25 marzo 1976**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 840,30 |
| Dollaro canadese | 854 — |
| Franco svizzero | 329,875 |
| Corona danese | 138,375 |
| Corona norvegese | 151,475 |
| Corona svedese | 190,65 |
| Fiorino olandese | 311,80 |
| Franco belga | 21,616 |
| Franco francese | 179,35 |
| Lira sterlina | 1616,30 |
| Marco germanico | 329,86 |
| Scellino austriaco | 45,94 |
| Escudo portoghese | 28,825 |
| Peseta spagnola | 12,507 |
| Yen giapponese | 2,804 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.**

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centodiciannove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quinta estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(3514)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della seconda cattedra di storia della grammatica e della lingua italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di storia della grammatica e della lingua italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(3757)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Sostituzione del commissario liquidatore della società agricola per le colture intensive « S.A.C.I. » società cooperativa a r.l., in Palmanova.**

Con deliberazione 2 marzo 1976, n. 437, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della società agricola per le colture intensive « S.A.C.I. » società cooperativa a r.l., in Palmanova, costituita l'11 settembre 1958 con atto notaio Luigi Udina di Palmanova, il dott. prof. Ugo Di Martino, commercialista in Udine, in sostituzione del dott. Silvano Piccoli, che ha ricusato l'incarico.

**(3348)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon » a r.l., in Alesso di Trasaghis.**

Con deliberazione 2 marzo 1976, n. 438, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon » a r.l., in Alesso di Trasaghis (Udine), costituita il 17 luglio 1945 con atto notaio E. Travasani, il dott. prof. Ugo Di Martino, commercialista in Udine, in sostituzione del dottor Silvano Piccoli, che ha ricusato l'incarico.

**(3349)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della « Latteria sociale cooperativa di Ovaro » a r.l., in Ovaro**

Con deliberazione 2 marzo 1976, n. 439, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Latteria sociale cooperativa di Ovaro » a r.l., in Ovaro (Udine), costituita il 5 marzo 1916 con atto notaio Mels di Comeglians, il dott. prof. Ugo Di Martino, commercialista in Udine, in sostituzione del dott. Silvano Piccoli, che ha ricusato l'incarico.

**(3350)**

**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa facchini Alabarda Trieste - Società cooperativa a r.l. », in Trieste.**

Con deliberazione 2 marzo 1976, n. 436, la giunta regionale ha messo in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1932, n. 267 e 18 della legge regionale 18 gennaio 1968, n. 4, la società « Cooperativa facchini Alabarda Trieste - Società cooperativa a r.l. » con sede in Trieste, costituita il 14 dicembre 1972 con atto notaio Vladimiro Clarich e già sottoposta a gestione commissariale. Commissario liquidatore della stessa è stato nominato il prof. dott. Giuseppe Montesano, commercialista in Trieste, via Battisti, 10.

**(3351)**

## REGIONE CALABRIA

**Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Curinga**

Con recreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 959, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 448, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, adottato dal comune di Curinga (Catanzaro), con atto 14 giugno 1971, n. 45.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(3608)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/476 del 1° febbraio 1943, col quale il cognome del sig. Carlo Bavdaz, nato a Trieste il 24 gennaio 1909, venne ridotto nella forma italiana di « Baldi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Nerina Farina ed ai figli Lucilla, Bruno e Wanda;

Vista la domanda di data 21 febbraio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sig.ra Baldi Lucilla in Budua, nata a Monfalcone (Gorizia) il 18 gennaio 1932, residente a Trieste in via Giulia, 78, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Bavdaz »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Carlo, Baldi Lucilla in Budua, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bavdaz ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 marzo 1976

*Il prefetto*: MOLINARI

**(3609)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso a quarantatre posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visti la legge 13 luglio 1965, n. 884 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, n. 510;

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1966 e 16 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 18 aprile 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità di diplomi di maturità professionale per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quarantatre posti di segretario nel ruolo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciati da licei classici o scientifici, o da istituti magistrali, o da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) aver sempre tenuto buona condotta;

*e*) essere fisicamente idonei all'impiego;

*f*) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

*b*) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti (per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico);

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

*d*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*e*) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età;

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

*I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 14 e 15 maggio 1976, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

*a*) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificati della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*d*) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

*e*) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*f*) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

*g*) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

*h*) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

*i*) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

*m*) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

*n*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*o*) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*p*) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

*q*) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1976

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976*
*Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 366*

---

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Contabilità di Stato.

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.

Elementi di statistica.

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

(3610)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975, registro n. 44 Difesa, foglio n. 170, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1975, è così composta:

*Presidente*:

Gatti dott. Arnaldo, dirigente superiore.

*Membri*:

Saginario dott. Claudio, primo dirigente;
D'Ammasso dott. Amedeo, ingegnere capo;
Amicarelli prof. Michele, ordinario di meccanica presso l'istituto tecnico industriale G. Galilei di Roma;
Talamo prof.ssa Matilde nata Santini, docente a riposo già ordinario di matematica.

*Segretario*:

De Simoni dott. Franco, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1975

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976*
*Registro n. 7 Difesa, foglio n. 373*

(2927)

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 366 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1975, è così composta:

*Presidente*:

Vagnoni dott. Salvatore, dirigente superiore.

*Membri*:

Spola dott. Vincenzo, primo dirigente;
Steliato dott. Decio, dirigente superiore;
Bombini prof. Nicola, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico «Luzzati» di Palestrina;
Pozzato prof. Enzo, ordinario di tecnologia meccanica nell'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma.

*Segretario*:

Perini dott. Roberto, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1976

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976*
*Registro n. 8 Difesa, foglio n. 40*

(2928)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

**Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Latina**

Con decreto 4 febbraio 1976, n. 657, del medico provinciale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione della quinta sede farmaceutica rurale del comune di Formia.

Le domande di ammissione al concorso corredate della documentazione di legge dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Latina entro le ore 12 del giorno 30 aprile 1976.

(3388)

## OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina), via S. Vito e Stella - tel. 9239.

(3766)

## OSPEDALE « DANIELE-ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 64 del 7 marzo 1975;

un posto di assistente di medicina generale di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 93 dell'8 aprile 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

**(3617)**

## OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 febbraio 1976, n. 34, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno) - tel. 4641.

**(3618)**

## OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

**(3621)**

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione lungodegenti,

presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

**(3619)**

## OSPEDALE « M. PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - tel. 86326.

**(3620)**

## OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

**Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale**

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 gennaio 1976, n. 12, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza) - tel. 31112.

**(3622)**

## OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 marzo 1976, n. 327, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

**(3634)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 marzo 1976, n. 307, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, indetto con deliberazione 13 ottobre 1975, n. 1123.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

**(3635)**

## OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

**Concorso ad un posto di assistente anestesista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

**(3625)**

## OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

**Concorso ad un posto di assistente di ortotraumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Verbania (Novara).

**(3628)**

## OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 luglio 1975, n. 176, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande già presentate restano valide ai fini dell'ammissione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

**(3629)**

## OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di chimica clinica**

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 130, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

**(3633)**

## OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

**Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

**(3631)**

## OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario e due posti di assistente di urologia;

un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anzio (Roma).

**(3671)**

## OSPEDALE CIVILE DI VASTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi e ricerche cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti) - tel. 2223.

**(3623)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 febbraio 1976, n. 92, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale, indetto con deliberazione 11 settembre 1975, n. 805.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Biella (Vercelli) - tel. 015/25201.

**(3627)**

## OSPEDALE «A. DI SUMMA» DI BRINDISI

**Concorso ad un posto di assistente di geriatria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

**(3632)**

## OSPEDALE «E. D'AOSTA» DI NAPOLI

**Concorso a due posti di assistente di medicina generale**

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 febbraio 1976, n. 98, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Napoli, via Cagnazzi, 29 - tel. 440044.

**(3624)**

## OSPEDALE CIVILE DI MADDALONI

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;

un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

**(3630)**

## OSPEDALE «G. CECCARINI» DI RICCIONE

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Riccione (Forlì), via F.lli Cervi, 48 - tel. 41008.

**(3672)**

## ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

**Concorso ad un posto di assistente del servizio emotrasfusionale**

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1975, n. 226/75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via Venezian, 1.

**(3626)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale**

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 febbraio 1976, n. 19, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena) - tel. 0535/91066-9.

**(3691)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «L. LUCIANI» DI ASCOLI PICENO

**Concorso ad un posto di primario radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

**(3693)**

## OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

**Concorso ad un posto di primario di radiologia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 298, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno) - tel. 4249-4295.

**(3692)**

## OSPEDALE CIVILE «G. NEGRELLI» DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena) - tel. 0535/55149.

**(3686)**

## OSPEDALE CIVILE «S. SEBASTIANO» DI CORREGGIO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Correggio (Reggio Emilia), via Mandriolo, 11 - tel. 0522/692357.

**(3689)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760830)